



**Fossati Massimiliano**

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a  
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999  
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574  
Mediatore Professionista

15 Ottobre 2024

Ai gentili clienti e Loro Sedi

## **Novità del DL Omnibus convertito: disposizioni di carattere fiscale, proroga di alcuni termini e misure economiche**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che è stata pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale** n. 236 dell'**08 ottobre 2024** la **legge 7 ottobre 2024, n. 143**, di **conversione**, con modificazioni, del decreto-legge **9 agosto 2024**, n. 113, recante **misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico** (c.d. **Decreto Omnibus**) entrato in vigore il **09 ottobre 2024**. Tra le principali novità inserite in sede di conversione: un **nuovo trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale che ne decadono e il "regime del ravvedimento" per i periodi 2018-2022**; l'introduzione di un'**indennità una tantum di 100,00 euro in favore dei lavoratori dipendenti con precisi requisiti reddituali e familiari**, che il sostituto d'imposta dovrà erogare, su richiesta, insieme alla tredicesima mensilità; la **riformulazione dell'art. 4-quater del DL 145/2023 relativa al regime IVA per la chirurgia estetica**; l'**incremento delle risorse destinate al riconoscimento del "bonus psicologo"**; l'introduzione, dall'1.1.2025, di una disciplina *ad hoc* per la determinazione, mediante stima diretta, della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto.

## Le principali novità

Come indicato in premessa, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2024, la Legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

**Vediamo di seguito quelle di maggiore interesse.**

### Art. 1 – Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica

È istituito un nuovo **processo di comunicazione integrativa** per accedere al **credito d'imposta ZES** (Zona Economica Speciale).

Le imprese devono presentare una comunicazione tra il **18 novembre** e il **2 dicembre 2024**, per confermare il completamento degli investimenti entro il **15 novembre 2024**.

Il mancato rispetto comporta la perdita del beneficio fiscale.

La comunicazione deve indicare l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative **fatture elettroniche**.

Le regioni e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy possono integrare i fondi entro il **15 gennaio 2025** per sostenere gli investimenti nella ZES.

### Art. 2 – Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia

E' stato **raddoppiato da 100.000 a 200.000 l'importo dell'imposta agevolata per i redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente al 10 agosto 2024**.

Il regime fiscale agevolato è quello previsto all' art. 24-bis del TUIR e consente ai neo-residenti di corrispondere, per l'intero reddito generato al di fuori del territorio italiano, un'imposta forfettaria di 200.000 euro per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia dal 10 agosto 2024, ovvero di 100.000 euro per le persone fisiche che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia prima del 10 agosto 2024.

L'accesso al regime agevolato è consentito a tutte le persone fisiche che

decidono di spostare la propria residenza fiscale in Italia, a condizione che non siano stati residenti nel Paese per almeno 9 degli ultimi 10 anni.

L'agevolazione può essere estesa ai familiari (art. 433 Cod. Civ.), che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, senza avervi risieduto per lo stesso periodo antecedente almeno 9 dei 10 periodi d'imposta antecedenti a quello di validità dell'opzione. Per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell'opzione, l'imposta sostitutiva è pari a 25.000 euro annui (importo non modificato dal decreto Omnibus).

Una volta riconosciuta, **l'agevolazione è valida per 15 anni**, ferma restando la possibilità per il contribuente di rinunciarvi in qualsiasi momento, e decade automaticamente in caso di mancato pagamento, parziale o totale, dell'imposta sostitutiva.

**Art. 2-ter –  
Trattamento  
sanzionatorio per i  
soggetti che non  
aderiscono al  
concordato  
preventivo biennale o  
ne decadono**

Sono **ridotte della metà le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie alle sanzioni amministrative riferite a violazioni collegate ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto di concordato preventivo biennale**, in caso di mancata adesione alla proposta di concordato, ovvero nell'ipotesi di decadenza dallo stesso, o in caso di non adesione, o di decadenza, dal "ravvedimento speciale" per il versamento delle imposte sui redditi e dell'IRAP per le annualità dal 2018 al 2022.

**Art. 2-bis –  
Disposizioni in  
materia di benefici  
corrisposti ai  
lavoratori dipendenti**

E' stata prevista l'erogazione di una **indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti**. Tale gratifica, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore, verrà erogata, **su richiesta del lavoratore**, con la busta paga di dicembre solo qualora **il dipendente abbia congiuntamente** i seguenti **requisiti**:

- a) il lavoratore ha un **reddito complessivo non superiore a 28.000 euro**;
- b) il lavoratore ha il **coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio**, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, **che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2**, del TUIR, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
- c) **l'imposta lorda determinata sui redditi** di cui all'articolo 49 del

TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, **è di importo superiore a quello della detrazione spettante** ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR.

Nella richiesta scritta, il lavoratore deve attestare di aver diritto al bonus e deve indicare il codice fiscale del coniuge e dei figli. La somma erogata in busta paga viene recuperata dai sostituti d'imposta il giorno successivo all'erogazione tramite compensazione tramite il modello F24.

La spettanza dell'agevolazione va verificata in sede di conguaglio fiscale. Pertanto, se il bonus non spettasse, verrà recuperato dai sostituti d'imposta.

L'importo del bonus è rideterminato in sede di dichiarazione dei redditi del contribuente, ed è riconosciuto anche qualora non sia stato erogato dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non siano state assoggettate a ritenuta. Qualora in tale sede il bonus erogato dal sostituto d'imposta risultasse non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo andrà restituito in sede di dichiarazione.

**Art 2 Quater  
Ravvedimento  
speciale per i soggetti  
che aderiscono al  
concordato  
preventivo biennale**

Per i **soggetti ISA** che **accedono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale**, è stato introdotto una **forma di ravvedimento speciale per il versamento delle imposte sui redditi e dell'IRAP relative al quinquennio 2018-2022, con applicazione di specifiche imposte sostitutive dell'IRPEF/IRES e dell'IRAP.**

Per le **annualità 2018, 2019 e 2022**, i soggetti applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

- **10%**, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- **12%**, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- **15%**, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti applicano l'imposta

sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'**aliquota del 3,9%**.

È previsto un **abbattimento del 30% della base imponibile per il 2020 e il 2021**, ossia gli anni più colpiti alle conseguenze della pandemia di Covid-19.

Il versamento dovrà avvenire in unica soluzione entro il 31 marzo 2025 o in 24 rate mensili.

**L'imposta dovuta non può comunque essere inferiore a 1.000 euro.**

Eseguito il versamento in unica rata o nel corso del regolare pagamento rateale, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 non possono essere effettuate le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (articolo 39 del Dpr n. 600/1973), nonché quelle ai fini Iva (articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr n. 633/1972), salvo l'intervenuta decadenza del concordato preventivo biennale, l'applicazione di una misura cautelare, personale o reale, oppure la notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per specifici reati tributari e finanziari o, infine per il mancato perfezionamento del ravvedimento a causa della decadenza dalla rateazione.

L'intervento prevede, inoltre, anche delle **proroghe per i termini di decadenza dell'accertamento** ed, in particolare, **sono prorogati:**

- ✓ al 31.12.2027 nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
  - contribuente soggetto a ISA;
  - adesione al concordato preventivo biennale;
  - adesione al regime del ravvedimento per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021.La proroga dei termini per l'accertamento è limitata agli anni per cui si è optato per l'applicazione del regime del ravvedimento;
- ✓ al 31.12.2025 i termini di decadenza per l'accertamento in scadenza al 31.12.2024 per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo

biennale (a prescindere dall'applicazione del regime del ravvedimento).

**Art. 3 – Disposizioni  
in materia di  
associazioni e società  
sportive  
dilettantistiche**

Fino all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 c. 15-quater DL146/2021 (**1° gennaio 2025**) **sono fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 4 c. 4 DPR 633/72**, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle **società sportive dilettantistiche** nei confronti di soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari.

Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024 (entrata in vigore DL Omnibus).

**Art. 4 – Credito di  
imposta per  
investimenti  
pubblicitari in favore  
di leghe e società  
sportive  
professionistiche e di  
società e associazioni  
sportive  
dilettantistiche**

È reintrodotta un **credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive**, che consente alle imprese di richiedere il 50% degli investimenti pubblicitari nello sport, con un tetto di bilancio di €7 milioni per il 2024.

**Art. 6 – Tassazione  
dei redditi di talune  
categorie di  
lavoratori frontalieri**

E' introdotta la possibilità, per alcuni **lavoratori frontalieri che risiedono nei Comuni indicati nell'allegato 1 e 2 al decreto**, che si trovano, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera, di **optare per l'applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi di lavoro dipendente percepiti in Svizzera**.

Più nello specifico, **i Comuni individuati nell'Allegato 1** sono:

- ✓ per la Regione Lombardia: Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve, Ponte di Legno, Bulciago, Molteno, Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano, Andalo Valtellino, Bema; Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate;
- ✓ per la Regione Piemonte: Stresa, Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa;

- ✓ per il Trentino Alto-Adige: Martello, Peio, Rabbi;
- ✓ per la Regione Valle d'Aosta: Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve.

Gli stessi erano elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22.12.2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'applicazione dell'Accordo Italia-Svizzera del 23.12.2020, ma non precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell'applicazione del previgente Accordo tra l'Italia e la Svizzera del 3.10.74.

**I Comuni indicati nell'Allegato 2** sono:

- ✓ per la Provincia di Brescia: Berzo Demo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Vezza d'Oglio e Vione;
- ✓ per la Provincia di Sondrio: Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna e Villa di Tirano.

**La somma da pagare**, sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, **ammonta al 25% delle imposte applicate nel Paese transalpino sullo stesso reddito.**

**Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2024.**

L'opzione si esercita in dichiarazione dei redditi.

A fronte dell'esercizio dell'opzione, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati a imposizione sostitutiva non sono ammesse in detrazione.

In caso di opzione, i lavoratori sono comunque tenuti a versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale (art. 1 co. 237 - 239 della L. 213/2023).

In deroga a quanto previsto dall'art. 10 co. 1 lett. e) del TUIR, gli stessi detraggono dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20% dei predetti contributi.

**Art. 5 c. 1-4**  
**Riduzioni dell'IVA per le attività sportive e per la vendita di cavalli**

Alle **attività sportive invernali** e alla **vendita di cavalli per scopi non alimentari**, a partire dal **1° gennaio 2025** si applica una **riduzione dell'aliquota Iva al 5%**.

**Art. 7 c. 1-3**  
**Proroga dei termini per l'adeguamento delle esistenze di magazzino e rivalutazione partecipazioni e terreni**

Il **Decreto Omnibus** (DL 113/2024) **differisce i termini di pagamento** previsti per l'**adeguamento delle esistenze di magazzino** e per la **rivalutazione delle partecipazioni** e dei **terreni** posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

Per quanto riguarda la **procedura di adeguamento delle esistenze di magazzino**, il DL Omnibus ha dato più tempo al contribuente, fino allo scorso **30 settembre**, per il versamento della prima delle due rate dovute.

Per la **rivalutazione di terreni e partecipazioni**, il DL Omnibus ha riaperto i termini per l'opzione che consente di rideterminare il costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (negoziato e non negoziato in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione), posseduti al 1° gennaio 2024 versando un'imposta sostitutiva del 16%. C'è tempo fino al **30 novembre 2024** per il versamento della prima o unica rata delle imposte dovute, nonché la redazione e il giuramento della perizia di stima da parte del professionista abilitato.



**Art. 7-sexies  
Regime IVA per  
prestazioni sanitarie  
di chirurgia estetica**

E' prevista una modifica al regime IVA per prestazioni sanitarie di **chirurgia estetica** volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica, estendendo il **regime di esenzione dall'IVA**, di cui all'art. 4-quater c. 2 DL 145/2023 (c.d. **DL Anticipi**), riconosciuto per tali tipologie di prestazioni sanitarie di chirurgia estetica, alle **prestazioni effettuate prima del 17 dicembre 2023**.

**Art. 11 c. 5-bis e 5-ter  
Bonus psicologo**

Previsto un incremento delle risorse destinate al riconoscimento del c.d. **"bonus psicologo"** e precisamente aumenta di 2 milioni di euro la dotazione 2024.

Tale Bonus consiste in un contributo per sostenere le spese di psicoterapia per individui con problemi di depressione, ansia e stress.

Il Bonus, introdotto nel 2021 e reso strutturale nella legge di Bilancio 2023, offre un **contributo fino a 50 euro per seduta**, con un tetto massimo che varia in base al valore ISEE.

**Art. 14 c. 4-bis  
Carta della cultura  
Giovani e Carta del  
merito all'acquisto  
di strumenti musicali**

La Carta della cultura giovani e quella del merito all'acquisto di strumenti musicali hanno un valore di 500 euro e sono cumulabili.

**La Carta della cultura Giovani è assegnata a residenti con ISEE fino a 35.000 euro, la "Carta del merito" a studenti diplomati con 100 centesimi.**

**Articolo 7-quinquies  
Irrilevanza catastale  
degli allestimenti  
mobili in strutture  
ricettive all'aperto**

A partire dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, (roulotte, case mobili, caravan) collocati in strutture ricettive all'aperto, sono esclusi dalla stima diretta della rendita catastale, in quanto non rilevanti ai fini della rappresentazione e del censimento catastale.

Dalla stessa data, i valori necessari alla stima della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto sono aumentati, rispetto ai valori di mercato ordinariamente attribuiti:

- ✓ dell'85%, per le aree attrezzate per gli allestimenti mobili suddetti
- ✓ del 55%, per le aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti.

Gli intestatari catastali delle strutture ricettive all'aperto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, devono presentare:

- atti di aggiornamento geometrico per l'aggiornamento della mappa catastale (entro il 15 giugno 2025)
- atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati.

In caso di mancata presentazione degli atti di aggiornamento, l'Agenzia delle entrate richiederà la presentazione e in caso di inadempimento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, è prevista la redazione d'ufficio dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti dal comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Limitatamente all'anno di imposta 2025, per gli atti di aggiornamento in questione, presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019, che, per le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, prevede la decorrenza degli effetti a partire dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

Possono accedere al Concordato i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari, o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, ovvero, entro i termini per aderire al Concordato, hanno estinto i predetti debiti in misura tale che l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.

Non possono accedere al Concordato i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti **cause di esclusione:**

- ✓ inizio dell'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta
- ✓ mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione del Concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento
- ✓ condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quello di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

#### Osserva

La dichiarazione relativa all'assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del citato DPR.

## Il beneficio

---

L'accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

- il rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il **possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva**, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il rispetto di quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
- **i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione.**

Il beneficio, come anticipato, consiste in una **riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quelle pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore la settimana**. La riduzione non trova applicazione sul contributo, pari allo **0,30%** della retribuzione imponibile, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. La riduzione non è, inoltre, più applicabile ai premi assicurativi Inail.

Per quanto detto, la riduzione **non spetta dunque per i lavoratori a tempo parziali e per quelli a cui si applicano agevolazioni ad altro titolo**.

### Osserva

La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni

In presenza di contratti di solidarietà, il beneficio è fruibile solo per i lavoratori ai quali non viene applicata la riduzione d'orario.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti